

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato Associazione **VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI MOLINELLA FRIENDS ODV**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI MOLINELLA FRIENDS ODV, con sede legale nel Comune di MOLINELLA (BO), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa .
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a. Promuovere le attività per la tutela del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile e di soccorso.
- b. Svolgere attività di Protezione Civile sul territorio Comunale e non, a titolo gratuito.
- c. Compiere attività di formazione, corsi di aggiornamento tra la popolazione e volontari, mettendo in atto iniziative che sviluppino nella popolazione una "cultura del soccorso e sicurezza", in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, della solidarietà e in particolare, creare un movimento di pubblica opinione a favore del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Molinella Bo e del volontariato in generale;
- d. Organizzare manifestazioni, attività di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione atte a sviluppare le attività istituzionali.
- e. Raccolta fondi per acquistare mezzi, materiali e attrezzature idonee al pubblico soccorso da usare in proprio o eventualmente concedere in comodato d'uso a enti o Associazioni e/o Organizzazioni che persegue gli stessi scopi e attività istituzionali;
- f. Rendersi interpreti presso le autorità competenti delle necessità dell'Associazione, al fine di svilupparne le attività Istituzionali;
- g. Compiere ogni atto che possa comunque facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI MOLINELLA FRIENDS ODV;
- h. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. L'individuazione di dette attività diverse è demandata per competenza e specifica all'Organo di Amministrazione (ex consiglio direttivo).

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci solo persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della ricevuta associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per recesso scritto volontario;
- c. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- d. per esclusione:
 - ✓ per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ✓ per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, sia maggiorenne che minorenni purché controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (ex consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti (organo eventuale);
- l'Organo di Controllo (organo eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, da almeno 15 giorni; per i soci minorenni il diritto di voto in assemblea è esercitato, fino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere eseguite mediante affissione di esatto avviso presso i locali della sede, in forma cartacea e/o informatica, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, contenente ordine, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Dell'avvenuta affissione si dà atto verbale, sottoscritto da almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente il Revisore unico dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida quando sia presente o rappresentata almeno il 30% dei soci, sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (organo eventuale) e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti (organo eventuale)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo (organo eventuale)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

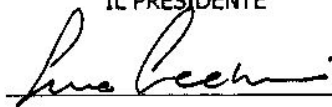
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

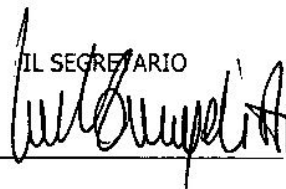
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



1	BERNARDONI IVAN	
2	BRAGLIANI MATTEO	Matteo Bragliani
3	CAVACINI GABRIELE	
4	CAVACINI LUCA	Luca Cavacini
5	CAVACINI MARCO	Marco Cavacini
6	CAVACINI NICOLA LUCIANO	
7	CAVALLINI DAVIDE	
8	DE LUCA VALENTINA	Valentina De Luca
9	EVANGELISTI CARLO	Carlo Evangelisti
10	EVANGELISTI EDOARDO	Edoardo Evangelisti
11	FORNIERI DAVIDE	
12	GALASSI LUCIA	
13	GAMBERINI MIRCO	Mirco Gamberini
14	GENTILEZZA ANDREA	
15	GIORDANI GIACOMO	Giorgio Giordani
16	GNESINI SANDRO	Sandro Gnesini
17	LELLI ALESSANDRO	
18	LIZZANI IVANO	
19	MANDOLINI SIMONE	Simone Mandolini
20	MAZZONI MANUELE	Manuele Mazzoni
21	MELNIC NATALIA	Natalia Melnic
22	MICELI GUERRINO	Guerrino Miceli
23	MONTANARI NICO	Nico Montanari
24	PASINI LAILA	
25	PETTITTO ALBERTO	
26	PORCU LORENZO	Lorenzo Porcu
27	RIMONDI VALENTINA	
28	ROTA ALESSIO	
29	SAVINO GENEROSO	
30	SISTI SERGIO	
31	SPINA GIORGIO	Giorgio Spina
32	VISAGGI VINCENZO	

foglio presenza assemblea straordinaria del
23/06/2022 ore 20,30

Vigili del Fuoco Volontari Molinella Friends ODV " avente
codice fiscale 91374170370



Il Presidente rileva che sono presenti 24 soci su 32 degli associati e dichiara pertanto valida
l'assemblea ed invita i presenti ad iniziare la trattazione degli argomenti

		presente	con delega	firma
1	BERNARDONI IVAN	Si	Si	Matteo Bg
2	BRAGLIANI MATTEO	Si		Matteo Bg
3	CAVACINI GABRIELE	Si	Si	Carlo Vignani
4	CAVACINI LUCA	Si		Luca C.
5	CAVACINI MARCO	Si		Carlo Vignani
6	CAVACINI NICOLA LUCIANO	Si	Si	Melnic Natalia
7	CAVALLINI DAVIDE	NO		
8	DE LUCA VALENTINA	Si		De Luca V.
9	EVANGELISTI CARLO	Si		W. Evangelisti
10	EVANGELISTI EDOARDO	Si		Edoardo E.
11	FORNIERI DAVIDE	Si	Si	D. F.
12	GALASSI LUCIA	NO		
13	GAMBERINI MIRCO	Si		Mirco G.
14	GENTILEZZA ANDREA	Si	Si	A. Gentilezza
15	GIORDANI GIACOMO	Si		G. Giordani
16	GNESINI SANDRO	Si		S. Gnesini
17	LELLI ALESSANDRO	Si	Si	W. Evangelisti
18	LIZZANI IVANO	NO		
19	MANDOLINI SIMONE	Si		S. Mandolini
20	MAZZONI MANUELE	Si		M. Mazzoni
21	MELNIC NATALIA	Si		Melnic Natalia



Ufficio Tr. Bologna - Prot. 04/07/2022. 0600366.E

22	MICELI GUERRINO	Si		<i>[Signature]</i>
23	MONTANARI NICO	Si		<i>[Signature]</i>
24	PASINI LAILA	No		
25	PETITTO ALBERTO	No		
26	PORCU LORENZO	Si		<i>Rossano Porcu</i>
27	RIMONDI VALENTINA	Si	Si	<i>Luca Rimon</i>
28	ROTA ALESSIO	No		
29	SAVINO GENEROSO	No		
30	SISTI SERGIO	No		
31	SPINA GIORGIO	Si		<i>Giorgio Spina</i>
32	VISAGGI VINCENZO	Si	Si	<i>[Signature]</i>



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il *04/07/2022* Serie *3* al N. *1770*
pagato €
(Euro)

[Signature]
ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Patrizia Barba)



Verbale di assemblea straordinaria Associazione

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI MOLINELLA ODV - codice fiscale 91374170370

Oggi GIOVEDÌ 23 giugno 2022 ore 20,30 presso Via Aldo Moro 26 del Comune di Molinella, si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI MOLINELLA ODV per provvedere alle modifiche statutarie inerenti al "PROCEDIMENTO POST-TRASMIGRAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017" E SS. MM. II- SEZIONE A) ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE "Vigili del Fuoco Volontari Molinella Friends ODV" - CF 91374170370. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ISCRIZIONE EX ART. 31 CO. 8 DEL D.M. 106/2020".

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione sig. Cavacini Luca che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, illustra ai presenti che in base al D.Lgs. 117/17 l'associazione deve recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore per potere godere in futuro delle agevolazioni previste dalla normativa e poter continuare l'iscrizione all'albo.

Il presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso.

Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano la presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 23,00.